



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

CIRCOLARE N: 3660/C- 24aprile 2013

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
via pec

LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21

00187- ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62

00178 - ROMA

Oggetto: Articolo 37, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n.35 – Sanzione per la mancata comunicazione al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle società.

L'art.16, comma 6 del d.l. 29 novembre 2008, n.185 (convertito con modificazioni con la legge 28 gennaio 2009, n.2) ha introdotto l'obbligo per le società di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'Ufficio del registro delle imprese.

L'art. 37 del d.l. 9 febbraio 2012, n.5 (convertito con legge 4 aprile 2012, n.35), ha aggiunto il comma 6 bis al citato art.1 ed ha previsto la sanzione per il mancato rispetto della sopramenzionata disposizione stabilendo che: «(...) *L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, **in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata***».

In merito a tali disposizioni la scrivente ha inoltrato un quesito al Consiglio di Stato al fine di acquisire un autorevole parere che chiarisca quali comportamenti debbano adottare le Camere di



commercio nel caso in cui siano trascorsi tre mesi dalla data di sospensione della domanda e l'impresa non abbia, comunque, provveduto alla comunicazione della pec.

Si ricorda che la fattispecie riguarda le sole società già iscritte nel registro delle imprese al momento dell'entrata in vigore del citato art.16, comma 6, che fanno domanda di iscrizione di atti o fatti inerenti le vicende dell'impresa.

Si allega, pertanto, il parere n.1714/2013 del 10 aprile 2013 espresso dalla sez.II[^] del Consiglio di Stato in merito alla questione evidenziata.

c.c. art. 2383. No

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gianfrancesco Vecchio